



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 2416/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti III, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme in materia di turismo e organizzazione turistica in Regione Campania" Reg. Gen. n. 163

Ad iniziativa dei Consiglieri D'Angelo e Mucciolo
Depositata il 2 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

- 4 FEB 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ECONOMICA

In una Regione come la Campania il turismo costituisce una delle risorse più importanti per le ricadute positive in termini economici/finanziari nonché occupazionali.

Secondo le linee programmatiche di questa legge, la promozione l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture pubbliche in sinergia con quelle private costituiscono il valore aggiunto e la differenza, in termini economici, tra i costi dell'investimento e i ricavi realizzabili dall'attività turistica che a sua volta si ripartisce: in ambito economico-sociale con la valorizzazione della proposta turistica dell'imprenditoria locale con il conseguente aumento dell'offerta di lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione con l'aumento delle entrate per le imposte dirette ed indirette..

Premesso ciò, la proposta di legge individua la provenienza delle risorse economiche nell'ambito delle UPB alle quali afferiscono i capitoli di spesa dell'aera 13 "Turismo e Beni Culturali" del bilancio gestionale della Regione. Spese di competenza e di cassa già previste ma riorganizzate nei capitoli delle UPB di riferimento, secondo i fini della legge, così come stabilito all'articolo 15.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“NORME IN MATERIA DI TURISMO E ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN
REGIONE CAMPANIA”

Ad Iniziativa dei Consiglieri: Bianca Maria D'Angelo – Mucciolo Gennaro

Bianca Maria D'Angelo

Mucciolo Gennaro



Consiglio Regionale della Campania

CAPO I

Organizzazione turistica territoriale



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
(oggetto e finalità)

1. Il turismo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale.
2. La presente legge, nel rispetto del principio di sostenibilità economica e dei rapporti con gli enti locali, disciplina l'organizzazione del settore turistico, con riferimento alle funzioni della regione, delle province e dei comuni.
3. La Regione, con la presente legge, si propone di riorganizzare le funzioni e le competenze degli uffici dell'Assessorato al turismo affinché corrispondano alle diverse intraprese turistiche sul territorio e perché siano costituiti analoghi uffici nei capoluoghi di provincia.
4. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promozione, in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
 - b) valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali;
 - c) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori anche con la redazione della carta dei diritti del turista e della carta dei servizi turistici;
 - d) riordino e ottimizzazione dei poteri delegati e coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali;
 - e) informatizzazione delle informazioni e dell'assistenza agli utenti dei servizi turistici.
 - f) promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico.
5. La Regione riconosce l'intero suo territorio come sistema turistico locale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
(competenze e funzioni della Regione)

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato ed integrato sviluppo del turismo, la regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;

b) entro il 30 settembre di ogni anno, approva le linee guida e gli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale con particolare riferimento:

- incoming;
- turismo congressuale e fieristico;
- turismo religioso, scolastico, giovanile;
- turismo termale, balneare;
- turismo nautico, sportivo;
- turismo agriturismo, ambientale, naturalistico;
- turismo culturale, archeologico;
- turismo enogastronomico;
- turismo delle arti e dello spettacolo;
- turismo sociale, itinerante.

c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale con l'individuazione di un evento di livello nazionale ed internazionale da realizzare e stabilizzare con cadenza annuale destinando i fondi di bilancio necessari alla sua realizzazione;

d) valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;

e) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico;

f) utilizzo, ottimizzazione e verifica degli interventi finanziati dall'Unione Europea;

g) collaborazione con i Ministeri competenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti turistici;

h) vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;

i) vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;

l) promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici;



Consiglio Regionale della Campania

- m) pianificazione ed organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche, autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche, autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
- n) definizione degli indirizzi in materia di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore turistico;
- o) pianificazione di interventi speciali attraverso La realizzazione in seno al Comitato Tecnico per Le Politiche Turistiche, dei progetti "Campania Felix, e Turismo in Campania".
2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo (CTPT). Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.
3. Aggiornamenti dell'elenco delle professioni turistiche trasmessi con cadenza annuale dalle Province alla Regione.
4. la Regione, presso la Scuola Regionale di Polizia Locale, organizza percorsi formativi per gli agenti locali e provinciali di polizia turistica al fine di formare agenti in grado di parlare almeno una lingua tra le più diffuse.
5. La Regione al fine di favorire l'accesso alle strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, percorsi naturalistici, collabora con Comuni, Province e Comunità Montane per creare opportunità di fruibilità turistica ai soggetti a ridotta mobilità.
6. La Regione riorganizza la propria struttura amministrativa e tecnica, nell'ambito dell'Assessorato al Turismo, a fronte della presente legge.
7. La Regione esercita in via privativa ed assoluta le funzioni di controllo, vigilanza ed ispezione della qualità dell'offerta turistica delle relative strutture per verificare che non solo esistano le caratteristiche di legge per esercitare l'attività turistica considerata ma che persista sempre lo stesso standard per tutto il periodo esercente l'attività. Ciò per garantire all'utente una costante coerenza della qualità offerta dagli standard di legge.
8. La Regione promuove protocolli d'intesa con il Ministero degli Interni per l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel settore turistico.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

(modifica alla legge regionale del 4 luglio 1991, n.11 e s. m.)

1. L'assessorato al turismo è organizzato in settori, servizi e posizioni sia a livello centrale che a livello periferico, articolando il complesso delle competenze anche presso ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia in modo da essere territorialmente vicini alle attività turistiche su tutto il territorio regionale. Gli uffici nei capoluoghi di provincia prenderanno il nome di Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per il Turismo (STAPT).
2. L'Assessorato al turismo della Regione potenzia la propria rete informatica e web. Realizza una banca dati in ordine ai servizi turistici offerti da soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. Le informazioni contenute nella banca dati saranno pubblicate sul sito internet dell'Assessorato.
3. La presente legge modifica e sopprime la parte dell'allegato "A" di cui all'art 2 legge regionale del 4 Luglio 1991, n.11 denominato "Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Terziario" limitatamente ai due capoversi nei quali si organizzano le funzioni e le competenze dei Settori dell'Assessorato al turismo, così sostituendoli:

Settore 01 Strutture ricettive ed accoglienza :

- alberghi, alberghi-centri benessere, hotel, motel, villaggio-albergo, residenze turistico alberghiere;
- campeggi, villaggi turistici, affittacamere;
- case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna.
- Case religiose, agriturismo, country house, bed and breakfast;
- Strutture congressuali.

Settore 02 porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ai fini turistici ricreativi :

- nautica da diporto - approdi turistici, stabilimenti balneari;
- aeroporti , eliporti, avio superficie, reti ferroviarie;
- strutture sportive.



Consiglio Regionale della Campania

Settore 03 programmazione e promozione turistica:

- rapporti con il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo;
 - IAT, agenzie di viaggio, guide turistiche ed altre professionalità turistiche;
 - siti archeologici, siti museali;
 - accordi convenzionali con il Ministero dei Beni Culturali per la fruizione di condizioni agevolate per l'offerta turistica dei siti archeologici e museali;
 - eventi turistici di rilievo nazionale ed internazionale;
 - ideazione e stampa del materiale pubblicitario della Regione Campania;
 - proloco, professioni turistiche.
- stampa e aggiornamento della Carta dei Diritti del Turista con le seguenti informazioni:

- a) norme di rispetto e tutela dei luoghi turistici;
 - b) i servizi a supporto della disabilità;
 - c) norme valutarie, doganali;
- stampa e aggiornamento della Carta dei Servizi Turistici con le seguenti informazioni:
- a) presentazione dei siti turistici;
 - b) indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
 - c) descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici della Regione;
 - d) elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
 - e) descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
 - f) indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine;
 - g) indicazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico;
 - h) la stampa deve essere prevista in almeno 4 lingue e la distribuzione deve essere effettuata presso i maggiori siti turistici, gli uffici IAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio).

Settore 04 osservatorio controllo qualità, vigilanza ed ispezioni:

- verifica marketing territoriale Comuni e Provincie;
- raccolta e verifica flussi turistici;
- rilevazione disservizi e reclami segnalati dagli utenti;
- vigilanza ed ispezioni sulla permanenza dei requisiti riferiti alla classificazione; delle attività delle imprese turistiche;
- attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo;

4. La stampa della Carta dei Diritti del Turista e la carta dei Servizi Turistici deve essere prevista in almeno 4 lingue e la distribuzione deve essere effettuata presso i maggiori siti turistici, gli uffici IAT, le associazioni Pro - Loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.

5. Il Settore 04 invia i rilievi ispettivi ai Comuni, alle Province e alle Associazioni di categoria e chiede l'immediata sospensione del titolare dell'impresa ispezionata ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, ove questi non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.



Consiglio Regionale della Campania

6. I Settori provinciali, dell'Assessorato al turismo (STAPT), oltre a svolgere, in raccordo con l'Aerea generale di coordinamento, le funzioni e le competenze di cui ai comma 1,2, 3, 4 devono sostenere gli operatori che movimentano flussi turistici, nell'ambito di eventi o manifestazioni di qualità, con offerte di servizi strumentali.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessorato al turismo della regione, individua ed allestisce i locali entro i quali allocare i nuovi uffici regionali in ambito provinciale, subentrando, ove le condizioni economiche fossero compatibili, nei locali utilizzati dai disciolti EE.PP.TT. L'Assessorato al turismo provvede in funzione dei seguenti parametri:

1. comuni turistici
2. territorio gestito
3. popolazione servita

ad assegnare la dotazione organica sufficiente e necessaria a svolgere i compiti e le funzioni assegnati allo STAPT, avvalendosi anche dell'opera di un manager all'uopo nominato, per ogni provincia, dal Consiglio regionale.

8. Il manager previsto dal comma 7, è una figura di supporto esterno all'attività degli STAPT a cui sono attribuiti poteri amministrativi e di coordinamento e di interlucazione con la Regione. I manager fanno parte di diritto del Comitato previsto dal successivo articolo 4 e costituiscono lo staff tecnico consulenziale di supporto all'Assessore per le politiche territoriali. Il Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, nomina i cinque manager e determina l'indennità di funzione, parametrandola al 70% dell'indennità di funzione spettante ai Presidenti di Provincia al netto delle spese documentate per l'espletamento dell'attività.

9. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della seguente legge il Consiglio Regionale nomina i manager previsti dai comma 7 e 8.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
(Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo - CTPT)

1. Con la presente legge è istituito, presso l'Assessorato al turismo, il Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo.
2. Il Comitato collabora per :
 - a) la predisposizione, entro il 30 settembre di ogni anno, delle linee guida e gli atti di indirizzo annuali dello sviluppo;
 - b) la definizione delle strategie e le politiche di marketing regionale più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
 - c) la definizione e l'aggiornamento degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici;
 - d) la definizione delle modalità di partecipazione della Regione a borse, fiere ed altre manifestazioni;
 - e) la predisposizione di idonei programmi a sostegno delle aree di intervento individuate attraverso i distretti turistici pubblicità; (la diffusione dei dati e degli studi dei flussi turistici regionali) sostituito con il grassetto;
 - f) determinare , nell'ambito delle disponibilità finanziarie, le priorità di assegnare risorse finanziarie ai piani promozionali delle aree provinciali della Regione;
 - g) determinare divulgazione di messaggi promozionali nelle rispettive reti informative e nelle pubblicazioni edite dagli Assessorati;
 - h) determinare le campagne pubblicitarie sui principali canali di comunicazione italiani, stranieri:
 - i) per la definizione annuale dell'indizione del concorso " CAMPANIA FELIX" di cui al successivo articolo 7.
 - l) per la definizione annuale dell'indizione del concorso "Turismo in Campania" di cui al successivo articolo 6;
3. Gli atti derivanti dalle attività svolte in seno al Comitato, sono oggetto del parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale. Trascorso il termine di 20 giorni, dalla recezione degli atti, il parere si ritiene acquisito.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

(composizione e durata del Comitato Tecnico per le Politiche del Turismo)

1. Il Comitato è composto:

- Assessore al Turismo della Regione Campania o un suo delegato dirigente dell'Area di Coordinamento dell'Assessorato;
- Presidenti delle Province della Campania o il loro Assessore delegato;
- Presidente Unioncamere o un suo delegato;
- Presidente Confindustria regionale o un suo delegato;
- Presidente della Confesercenti o un suo delegato;
- Presidente della Confcommercio o un suo delegato;
- Da 1 esperto nel settore turistico, su proposta dell'assessore regionale al turismo;
- Da i 5 manager previsti da i commi 7 e 8 dell'articolo 3;
- Un rappresentante della Curia vescovile di Napoli;
- Un rappresentante: degli aeroporti civili, dei porti.

2. Il Comitato ove lo ritenesse utile ha facoltà di invitare un rappresentante degli Enti locali interessati alle materie in discussione.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, entro 30 giorni dalla costituzione della Giunta Regionale, è insediato il Comitato secondo il comma 1.

4. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura. Alla scadenza della legislatura resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.

5. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale, al turismo nomina il Comitato.

6. Per la partecipazioni alle riunioni del Comitato i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. L'esperto, di cui al comma 1, riceve solamente il rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

7. Il Comitato delibera con il voto a maggioranza dei presenti alla seduta, non essendo un collegio perfetto.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6
Progetto “ Turismo in Campania”

1. Il Comitato, entro il 30 settembre di ogni anno tramite gli uffici della Regione , pubblica, anche on-line, un avviso denominato “Progetto Turismo in Campania” riservato esclusivamente ai giovani universitari e ad ai neo laureati nell’anno accademico in corso, della Regione Campania, per l’assegnazione di quattro borse di studio alle migliori proposte di idee innovative finalizzate ad uno dei seguenti obiettivi:

- a) promozione e valorizzazione dell’immagine o delle risorse turistiche della Campania;
- b) miglioramento della qualità dell’accoglienza e dell’assistenza al turista;
- c) “vendita” del prodotto Campania;
- d) nuove opportunità di business che consentano di attrarre investimenti per il settore.

2. Le borse di studio di euro 25.000,00 ciascuna potranno dare l’accesso all’iscrizione a corsi di perfezionamento, stage, masters, college o al pagamento di rette universitarie indicati dai giovani vincitori. Il Comitato sceglierà le quattro migliori idee da premiare. Il Comitato ha facoltà di proporre la realizzazione di una delle idee.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
(eventi di valore nazionale ed internazionale “Campania Felix”)

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 1 , il Comitato, ogni anno, entro il 30 settembre, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione di due progetti turistici denominati “ Campania Felix”. I progetti sono finalizzati a determinare un evento simbolo della Regione Campania da stabilizzare nel tempo e da preventivare nei bilanci a seguire; l’altro è un evento che di anno in anno è definito secondo le idee progettuali presentate, il bilancio regionale riserva, alle scadenze previste, i finanziamenti necessari. . Gli eventi denominati “Campania Felix” sono di grande impatto mediatico al fine di promuovere l’immagine della regione per incrementare i flussi turistici, così sviluppando la crescita economica, conseguenza della migliorata capacità organizzativa del tessuto imprenditoriale regionale.
2. L’ufficio regionale competente deve, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, dell’Assessore predisporre il bando ed avviare tutte le procedure necessarie per l’indizione del concorso.
3. I bandi di cui al precedente comma 2, fanno riferimento agli articoli 108 e 109 del Codice degli appalti Pubblici di cui al Dlgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il bando, inoltre, dovrà prevedere ai fini della formazione della graduatoria un punteggio particolare per i concorrenti che presentino, nella loro compagine, aziende iscritte alle Camere di Commercio della Campania sempre che queste possano offrire una comprovata conoscenza della realtà del tessuto regionale, documentata da rilevante attività compiuta nel territorio della stessa.
4. I termini previsti nel presente articolo sono da intendersi come perentori.
5. L’ufficio regionale competente per le procedure di gare, nella previsione di cui al precedente articolo 6, indice la gara ed il relativo bando secondo la normativa vigente. .



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

(III Commissione permanente del Consiglio Regionale)

1. La III Commissione permanente del Consiglio Regionale, nell'ambito della presente legge, svolge le attività previste all'articolo 43 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6.
2. La Commissione esprime il parere su gli atti d'indirizzo di cui alle lettere a), b), c) comma 2 , dell'articolo 4, entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, senza che la Commissione si sia pronunciata, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9
(competenze delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) partecipano al Comitato previsto dall'articolo 4.
 - b) partecipano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale;
 - c) promuovono e contribuiscono alle offerte turistiche legate alla tradizione locale, ai monumenti e siti turistici che insistono sul proprio territorio di competenza;
 - d) in riferimento alla lettera c), segnalano, entro il 30 settembre di ogni anno, alla regione gli eventi da sostenere che possono essere ricompresi nella previsione economica regionale;
 - e) istituiscono, nell'ambito del corpo di agenti di polizia provinciale, unità di agenti di polizia turistica con la conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle più diffuse; la polizia turistica si occupa:
 1. dell'assistenza ai turisti;
 2. della sorveglianza dei siti turistici;
 3. della sicurezza dei turisti e dei siti turistici ed archeologici.
 - f) sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
 - g) provvedono alla tenuta degli elenchi e degli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro-loco e trasmissione degli stessi alla Regione con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno;
 - h) provvedono per le proprie competenze, in accordo con i Comuni e le Associazioni di categoria ai compiti di cui all'articolo 3, comma 5, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10
(competenze dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) organizzano, anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni turistiche di interesse locale;
- b) elaborano e trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica, con cadenza trimestrale, informazioni concernenti il livello dell'offerta turistica locale.
- c) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive e la loro classificazione;
- d) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti balneari;
- e) collaborano con Provincia e Regione per i compiti previsti dal comma 5, articolo 3 entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta;
- f) collaborano con le forze dell'ordine al mantenimento della sicurezza degli utenti dei servizi turistici anche individuando, nell'ambito del corpo degli agenti di polizia municipale, unità di agenti di polizia turistica con la conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle più diffuse; la polizia turistica si occupa:
 4. dell'assistenza ai turisti;
 5. della sorveglianza dei siti turistici;
 6. della sicurezza dei turisti e dei siti turistici ed archeologici.

2. I Comuni, ai fini di un offerta turistica di qualità, devono:

- a) salvaguardare il proprio ambiente naturalistico con la gestione integrata dei rifiuti;
- b) sviluppare e sostenere la vivibilità urbana;
- c) conservare, promuovere e salvaguardare il proprio patrimonio culturale, storico e artistico;
- d) organizzare sul proprio territorio percorsi ciclo - turistici.

3. Armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione della peculiarità dei flussi turistici. Inoltre i Comuni disciplinano e ne vigilano il rispetto degli orari di carico e scarico delle merci facendo bene attenzione che non interferiscono con il normale flusso di traffico cittadino



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11
(uffici di informazione ed accoglienza turistica – IAT)

1. Gli uffici di informazione ed assistenza turistica – uffici IAT –, rappresentano un ulteriore articolazione sul territorio della Regione, sono individuati dallo staff tecnico previsto dal comma 8, dell'articolo 3 di concerto con l'Assessore e gestiti dallo STAPT.
2. Gli uffici IAT svolgono gratuitamente attività di:
 - a) accoglienza dei turisti;
 - b) informazione sui servizi turistici offerti, sulle attrattive locali, sulle manifestazioni culturali programmate nonché sulla disponibilità di posti letto presso le singole strutture ricettive, secondo i dati a tal fine forniti da queste ultime;
 - c) distribuzione di materiale informativo e promozionale;
 - d) raccolta di segnalazioni di disservizi e reclami.
3. Gli uffici IAT sono allestiti e allocati a totale carico dei Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12
(parchi, riserve naturali)

1. I Parchi e le Riserve naturali collaborano a sostenere il sistema turistico provinciale con attività e funzioni coordinate con Comuni , Comunità Montane e Provincia.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

(Associazioni Pro-Loce)

1. Le associazioni pro-loce sono disciplinate dalla legge regionale del 9 novembre 1974, n. 61 così modificata all'articolo 5: " L'Associazione pro-loce interessata all'iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda al settore competente dell'Assessorato regionale al turismo, corredata da copia dell'atto costitutivo dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro-loce intende svolgere." L'articolo 7 della predetta legge è interamente soppresso.

2. La Regione verifica il persistere delle condizioni per cui si è costituita la Proloco, se non permangono le condizioni decise dal riconoscimento regionale.

3. I Comuni nella realizzazione delle attività promozionale, inclusi gli eventi e nelle attività d'informazione e di assistenza turistica, si avvalgono in maniera prioritaria delle associazioni Proloco esistenti nell'aria di competenza.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14

Carta dei servizi turistici

1. L'Assessorato predispone ed aggiorna con il supporto degli STAPT una carta dei servizi turistici, contenente:
 - a) la presentazione dei siti turistici compresi nelle rispettive province;
 - b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
 - c) la descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici della provincia ;
 - d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
 - e) la descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
 - f) l'indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine e del numero verde
2. Le carte dei servizi turistici sono distribuite presso i siti turistici, gli uffici IAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15

Carta dei diritti del turista

1. l'Assessorato al Turismo, attraverso i competenti uffici regionali del settore turismo, predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente informazioni riguardanti:
 - a) le norme in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico;
 - b) i sistemi di classificazione esistenti e la segnaletica;
 - c) le barriere architettoniche ed i servizi di supporto a condizioni temporanee o permanenti di disabilità;
 - d) le norme valutarie e doganali;
 - e) le polizze assicurative e sanitarie;
 - f) la facoltà di proporre reclami;
 - g) il fondo di garanzia;
 - h) i contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva.
2. La carta dei diritti del turista è redatta in almeno 4 lingue ed è distribuita insieme alle carte dei servizi turistici.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16

(scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)

1. Gli enti provinciali per il turismo – Ept – e le aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo – Aacst – sono soppressi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, conferisce ai commissari straordinari degli Ept e delle Aacst funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla giunta regionale:
 - a) lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso.
4. La regione, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle Aacst. Con delibera di giunta regionale sono definite le modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst alla Regione.
5. Entro 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito alla Regione o su richiesta, presso le province o i comuni e conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
6. I commissari liquidatori, entro 15 giorni dal compimento dell'ultimo atto di propria competenza, trasmettono la relazione finale sull'attività svolta al presidente della giunta regionale, il quale, nei successivi 10 giorni, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.
7. Tutte le norme in contrasto con il seguente articolo sono abrogate e le competenze sono assorbite dalla Regione.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II

Imprese turistiche



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 17

Definizione imprese turistiche

1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti o di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari e termali, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche a carattere stagionale quelle che esercitano le attività di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 9 mesi di ciascun anno solare.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 18

Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere:
 - a) gli alberghi, distinti in:
 - i. hotel;
 - ii. motel;
 - iii. villaggi-albergo;
 - iv. alberghi-centri benessere;
 - a) residenze turistico-alberghiere;
 - b) residenze d'epoca alberghiere;
2. La definizione e i requisiti di classificazione delle singole strutture sono stabilite con apposito regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 19

Strutture ricettive all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- c) le aree di sosta;
- d) gli stabilimenti balneari;

2. I requisiti comuni alle strutture ricettive all'aperto sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 20

Altre strutture ricettive all'aperto

- 1.** Sono altre strutture ricettive all'aperto i complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati.
- 2.** Tali complessi, costituiti da strutture totalmente amovibili, sono soggetti ai requisiti stabiliti con apposito regolamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 21

Strutture ricettive extra-alberghiere

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le case e gli appartamenti per vacanze;
- c) le case per ferie;
- d) gli ostelli per la gioventù;
- e) le attività ricettive in case rurali – country house;
- f) i rifugi di montagna;
- g) le case religiose di ospitalità.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono inserite, ognuna per la propria denominazione, in un'unica categoria e sono soggette ai requisiti fissati in apposito regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 22

Altre Strutture Ricettive Extra-alberghiere

Sono altre strutture ricettive extra-alberghiere:

- Bed and Breakfast
- Agriturismo



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 23

Bed and Breakfast

1. Sono bed and breakfast le attività ricettive con offerta di alloggio e prima colazione esercitate, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i servizi minimi previsti dal regolamento di attuazione;



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 24

Agriturismo

1. Sono agriturismo le attività ricettive esercitate in maniera complementare e subordinate ad integrare il reddito agricolo;
2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i servizi minimi previsti dal regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 25

*Agenzie di viaggio e
turismo*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. La disciplina di dettaglio relativa alla materia delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta in uno specifico regolamento attuativo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 26
Fondo di garanzia

1. E' istituito dalla Giunta Regionale un fondo posto a garanzia dei crediti insoluti derivanti da condanne al risarcimento dei danni causati agli utenti delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, le agenzie di viaggio e turismo versano alla Regione una somma pari ad euro 2.000,00, a titolo di cauzione non produttiva di interessi. Tale somma confluisce nel fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo e viene restituita a seguito della definitiva cessazione dell'attività.
3. l'Assessorato al turismo provvede alla gestione del fondo di cui al comma 3 ed alla individuazione dei presupposti per l'accesso allo stesso da parte degli utenti e delle modalità di erogazione delle somme in favore degli aventi diritto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 27

Provvedimenti attuativi

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, con deliberazioni del Consiglio Regionale sono definiti i regolamenti attuativi previsti negli articoli del presente Capo II.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III

Professioni turistiche



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 28
(definizione Professioni turistiche)

1. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 29
(Guide ed accompagnatori turistici)

1. È guida turistica chi, per professione, illustra, nella lingua richiesta dagli accompagnati, le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali a persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ville, parchi, località paesaggistiche e di particolare attrattiva.
2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, presta completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 30

(Guida alpina, vulcanologica, alpina vulcanologica, speleologica, accompagnatore di media montagna, maestro di sci)

1. E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta e media montagna o su percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza o ramponi.
2. E' guida vulcanologica chi svolge professionalmente le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in escursioni su vulcani o in montagna con esclusione di percorsi che prevedono, per la progressione su terreni rocciosi, l'utilizzo di tecniche ed attrezzature alpinistiche ovvero su quei terreni innevati che necessitano per la progressione l'utilizzo contemporaneo di corda, piccozza e ramponi;
 - b) accompagnamento di persone in ambienti ipogei naturali di origine vulcanica e non, laddove per la progressione non è necessario l'utilizzo di tecniche ed attrezzature specifiche per il superamento di pozzi verticali o passaggi esposti;
3. Per la salvaguardia ed incolumità degli escursionisti in visita alla sommità craterica del vulcano Vesuvio, area ad elevato rischio, resta istituito il presidio permanente delle guide alpine e vulcanologiche. La prestazione professionale delle guide vulcanologiche incaricate all'esercizio dell'attività presso il presidio permanente vulcano Vesuvio è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri di quota.
4. E' guida alpina vulcanologica chi può svolgere le attività previste dal comma 2 e può praticare:
 - a) l'insegnamento di tecniche escursionistiche, alpinistiche e sci-alpinistiche;
 - b) l'utilizzo di tecniche e materiali alpinistici relativi al terreno di competenza.
5. E' guida speleologica chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali e artificiali.
6. E' accompagnatore di Media Montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano con l'esclusione di ghiacciai, dei vulcani e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici.
7. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche non in modo esclusivo e continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche anche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'utilizzo di strumenti e tecniche alpinistiche.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 31

(Idoneità all'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico)

1. Nell'ambito del territorio regionale, risultano idonei all'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico:
 - a) i soggetti che abbiano superato l'esame di abilitazione previsto dall'articolo 34, comma 2;
 - b) i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte od in archeologia o titolo equipollente, relativamente all'attività di guida turistica, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale;
 - c) i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, relativamente all'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state fatte oggetto del corso di studi.
2. Le modalità per lo svolgimento delle professioni turistiche da parte dei soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza sono disciplinate dal dlgs 6 novembre 2007 n. 206. La guida turistica regolarmente abilitata in uno Stato Membro della Comunità Europea, che riconosce e regola tale professione, ed ivi legalmente stabilita, svolge attività di guida turistica sul territorio della Regione Campania, dopo aver presentato la necessaria documentazione ed ottenuto la relativa autorizzazione, di cui all'art. 10 del dlgs. 6 novembre 2007 n. 206, solo ed esclusivamente a carattere temporaneo ed occasionale. Per occasionalità e temporaneità si intende non oltre una volta all'anno.
3. Al fine di valutare l'occasionalità e la temporaneità la Regione Campania istituisce e mantiene aggiornato un data-base dei richiedenti.
4. I soggetti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida e di accompagnatore turistico possono chiedere l'estensione in altre lingue straniere previa verifica delle corrispondenti conoscenze linguistiche.
5. In accordo con le associazioni di categoria, la Regione ogni tre anni promuove ed organizza, nell'ambito dei programmi previsti per la formazione professionale, sulla base delle materie di esame, corsi di aggiornamento e di riqualificazione.
6. Le attività turistiche svolte, in forma non professionale e gratuita, da enti o associazioni senza scopo di lucro ad esclusivo favore dei propri dipendenti o associati possono essere esercitate nei limiti e in conformità da quanto disposto dalle leggi 7 dicembre 2000, n.383 e 29 marzo 2001 n. 135. Qualora le stesse godano di finanziamenti pubblici non sono remunerate.
7. L'esercizio dell'attività di guida turistica è riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso di regolare abilitazione all'esercizio della professione ottenuta tramite superamento dell'esame di abilitazione o della verifica abilitante di cui al precedente comma 1.
8. Per la tutela del patrimonio artistico, storico e naturalistico della Regione Campania i siti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 sono essere illustrati esclusivamente da guide turistiche abilitate della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 32

(Idoneità all'esercizio delle professioni di guida alpina, vulcanologica, alpina vulcanologica, speleologica, accompagnatore di media montagna, maestro di sci)

1. Nell'ambito del territorio regionale, risultano idonei all'esercizio delle professioni di guida alpina, vulcanologica, alpina vulcanologica, speleologica, accompagnatore di media montagna, maestro di sci i soggetti che abbiano superato l'esame di abilitazione previsto dall'articolo 35.
2. I requisiti professionali delle guide vulcanologiche, il numero delle stesse, le modalità di immissione nel presidio vulcano Vesuvio, la formulazione della graduatoria per tale immissione, sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Campania. Allo stesso collegio sono demandati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale delle guide.
3. In accordo con i collegi professionali, laddove istituiti, la Regione ogni tre anni promuove ed organizza corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti per la formazione professionale, sulla base delle materie di esame.
4. Data la elevata pericolosità del vulcano Vesuvio, l'obbligatorietà della prestazione della guida vulcanologica al di sopra di quota 1000 è inderogabile.
5. L'esercizio dell'attività di guida è riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso di regolare abilitazione professionale rilasciata dalla Regione Campania.
6. I soggetti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida vulcanologica possono chiedere l'estensione in altre lingue straniere.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 33

Requisiti per l'accesso alle professioni turistiche

1. I requisiti per l'accesso alle professioni turistiche sono:

- (a) completamento del diciottesimo anno di età;
- (b) godimento dei diritti civili e politici;
- (c) diploma di scuola media superiore;
- (d) non aver riportato condanne penali;
- (e) idoneità all'esercizio della professione;
- (f) possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese membro della Comunità Europea.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame o alla verifica, gli aspiranti devono, conformemente alle norme del bando, presentare domanda alla Regione Campania, assessorato al turismo, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l'attività professionale e le lingue straniere per le quali si chiede l'abitazione.

4. I requisiti richiesti dal bando d'esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

5. La domanda di partecipazione agli esami ed alle verifiche contiene, in allegato, la ricevuta di versamento di un tributo economico stabilito dalla Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 34

(Modalità di accesso alle professioni di guida ed accompagnatore turistico)

1. Possono accedere alle professioni di guida ed accompagnatore turistico i soggetti titolari:
 - a) di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, ai sensi dell'art.10 comma 4 Legge 40/2007, previa verifica indetta ogni tre anni dalla Regione Campania, delle conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale previste all'articolo 35.
 - b) di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, ai sensi dell'art.10 comma 4 Legge 40/2007, previa verifica delle conoscenze linguistiche e delle materie specificate nell' articolo 35.

2. Ai soggetti, privi dei requisiti previsti dal precedente comma 1, ed in possesso del diploma di scuola media superiore è consentito l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche previo superamento di un esame scritto ed orale secondo le modalità indicate nell'articolo 35.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 35

(Commissioni composizione, materie di esame)

1. La Regione Campania nomina le commissioni per l'esercizio delle attività delle professioni turistiche e, sentiti i rappresentanti sindacali, i collegi professionali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, indice ogni tre anni :

- a) l'esame di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni turistiche previsto dagli articoli 28 e 29;
- b) le verifiche previste dall'articolo 31 comma 1, lettera b) e c).

2. Le commissioni per gli esami di abilitazione nonché per le verifiche sono istituite con validità annuale e possono articolarsi in una o più sottocommissioni. L'incarico di componente della commissione non è rinnovabile nei successivi sei anni.

3. La commissione di esame e di verifica per l'esercizio della professione di guida turistica è composta come segue:

- a) dall'Assessore regionale al turismo o un suo dirigente delegato – presidente;
- b) da un Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio della Campania e da un funzionario all'uopo delegato;
- c) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli o da un Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Campania o da un funzionario all'uopo delegato;
- d) dal Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei o dal Soprintendente della Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta o da un funzionario all'uopo delegato;
- e) da un docente universitario in topografia, cartografia o urbanistica;
- f) da un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto di esame;
- g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali scelto tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale o un rappresentante dell'Associazione regionale di categoria maggiormente rappresentativa;
- h) da un tecnico per la disciplina tecnico-professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici;
- i) un docente di legislazione turistica;
- l) da un funzionario della Regione Campania con funzioni di segretario.

4. La commissione di esame e di verifica per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico è composta dai componenti della commissione previsti al comma 3 lettere a); e); f); g); h); i); l).



Consiglio Regionale della Campania

5. La Commissione di esame e di verifica per l'esercizio delle professioni di guida vulcanologica, speleologica e accompagnatore di media montagna è composta dai componenti previsti al comma 3 lettere a), e), f), g), h), i), l), nonché da un docente universitario di geologia e geofisica, da un docente universitario di Botanica e Zoologia, da un docente universitario di Meteorologia, da un medico specializzato in pronto soccorso, da un istruttore per la disciplina tecnico-professionale, compiti, metodologia del collegio nazionale delle guide alpine e da un rappresentante del collegio regionale.

6. La composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sono disciplinate dalle norme previste dalla legge 2 gennaio 1989, n.6 (ordinamento della professione della guida alpina) e dalla legge 8 marzo 1991, n.81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modifiche.

7. L'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica consta di una prova scritta realizzata tramite l'ausilio di test di cultura generale e specifica sull'esercizio e le materie oggetto della professione e di una prova orale che verterà sulla conoscenza delle materie di seguito indicate:

- a) Storia d'Italia con particolare riferimento a quella regionale;
- b) Geografia turistica, organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche, agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;
- c) Illustrazione delle opere d'arte, dei monumenti, delle zone archeologiche dei musei e delle ville nonché delle bellezze naturali della Regione Campania;
- d) Tecnica professionale (compiti e metodologia)
- e) Conoscenza di almeno due lingue straniere.

8. Le conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale previste dall'articolo 34 comma 1, lettera a), avvengono mediante verifica nelle materie di seguito indicate:

- a) Storia d'Italia con particolare riferimento a quella regionale;
- b) geografia turistica, organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche, agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;
- c) illustrazione delle opere d'arte, dei monumenti, delle zone archeologiche dei musei e delle ville nonché delle bellezze naturali della Regione Campania;
- d) tecnica professionale (compiti e metodologia)
- e) conoscenza di almeno due lingue straniere.



Consiglio Regionale della Campania

9. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico consta di una prova scritta ed orale di cultura generale nonché di una prova orale sulla conoscenza di:

- a) Storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;
- b) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
- c) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;
- d) tecnica professionale (compiti e metodologia);
- e) conoscenza di almeno due lingue straniere).

10. Le conoscenze linguistiche e le materie previste dall'articolo 34 comma 1, lettera b), avvengono mediante verifica della conoscenza delle seguenti discipline:

- a) Storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea;
- b) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
- c) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;
- d) tecnica professionale (compiti e metodologia);
- e) conoscenza di almeno due lingue straniere).

11. Le prove di conoscenza di lingua straniera consisteranno nella lettura, comprensione e traduzione di un testo nelle lingue straniere prescelte e in un colloquio inerente il patrimonio culturale e paesaggistico della Regione Campania.

12. L'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida vulcanologica consta di una prova orale sulla conoscenza delle materie di seguito indicate:

- a) nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e vulcanologia;
- b) zoologia e botanica;
- c) topografia e orientamento;
- d) meteorologia;
- e) nozioni storico-culturali relative ai vulcani della Campania;
- f) pronto soccorso;
- g) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- h) tecnica professionale - compiti e metodologia;
- i) conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame è integrato da una prova pratica di tecnica alpinistica.



Consiglio Regionale della Campania

13. L'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di guida speleologica consta di una prova orale sulla conoscenza delle materie di seguito indicate:

- a) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;
- b) zoologia e botanica;
- c) topografia e orientamento;
- d) meteorologia;
- e) pronto soccorso;
- f) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- g) tecnica professionale - compiti e metodologia;
- h) conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica speleologica.

14. L'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna consta di una prova orale sulla conoscenza delle materie di seguito indicate:

- a) nozioni generali di geologia;
- b) zoologia e botanica;
- c) topografia e orientamento;
- d) meteorologia;
- e) pronto soccorso;
- f) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;
- g) tecnica professionale - compiti e metodologia;
- h) conoscenza di almeno due lingue straniere.

L'esame è integrato di una prova pratica di tecnica alpinistica.

15. Le guide vulcanologiche già abilitate all'esercizio della professione ed iscritte da almeno cinque anni al Collegio Regionale possono conseguire il titolo di guida alpina vulcanologica mediante la frequenza di un apposito corso teorico-pratico integrativo ed il superamento del relativo esame, organizzato dal collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Campania di concerto con il Collegio Nazionale delle Guide Alpine e la Regione, che miri esclusivamente ad integrare ed ampliare la competenza e la professionalità già acquisita.

16. Le commissioni, entro 180 giorni dal loro insediamento, pubblicano gli elenchi dei soggetti idonei all'esercizio delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 36

(Elenchi degli abilitati nelle professioni turistiche)

1. La Regione provvede ad istituire e mantenere un elenco regionale dei soggetti abilitati alle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30, ivi incluse le guide e gli accompagnatori che risultino già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni alla data dell'entrata in vigore della presente legge, con aggiornamenti e revisioni annuali. Le associazioni e i collegi professionali, laddove esistenti, provvedono a comunicare alla Regione i nominativi di coloro che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 31, comma 5 ed articolo 5 comma 3.

2. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche sono tenuti a comunicare l'inizio dell'attività professionale alla regione e ad iscriversi ai collegi professionali di riferimento, laddove istituiti.

3. Alla cancellazione dagli elenchi si provvede su richiesta dell'interessato o per cessazione dell'attività.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 37
(Tesserino di riconoscimento)

1. La Regione rilascia ai soggetti abilitati alle professioni turistiche, che abbiano comunicato l'inizio della attività professionale, un tesserino di riconoscimento, con validità triennale, munito di fotografia e recante le generalità dell'esercente, la professione turistica, l'indicazione delle lingue straniere. Il tesserino deve essere portato in evidenza durante lo svolgimento dell'attività professionale.
2. Alle guide turistiche e vulcanologiche abilitate, in particolare, la Regione rilascia un distintivo indicante il numero d'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 36, comma 1. Il distintivo deve essere portato in evidenza durante lo svolgimento dell'attività professionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 38
(Tariffe)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione promuove un tavolo di concertazione tra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa, gli eventuali collegi professionali regionali e le organizzazioni turistiche per concordare la definizione dei minimi tariffari delle prestazioni professionali previste dagli articoli 29 e 30 e dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 39
(Postazioni permanenti)

1. Per la tutela del patrimonio artistico - culturale di eccezionale interesse ed al fine di offrire un servizio di visita guidata che possa soddisfare le richieste dei visitatori sono istituite postazioni permanenti di guide turistiche presso i sotto - elencati musei, monumenti e località:

- a) Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
- b) Gallerie del Museo di Capodimonte;
- c) Museo di S.Martino di Napoli;
- d) Palazzo Reale di Napoli;
- e) Complesso monumentale della Reggia di Caserta;
- f) Zona archeologica dei Campi Flegrei;
- g) Scavi archeologici di Pompei;
- h) Scavi archeologici di Ercolano;
- i) Scavi archeologici e museo di Paestum.

2. Per la tutela del patrimonio vulcanologico e speleologico campano di eccezionale interesse ed al fine di offrire un servizio che possa soddisfare le richieste dei visitatori sono istituite postazioni permanenti di guide vulcanologiche e speleologiche presso le sotto - elencate località:

- a) Vulcano Solfatara;
- b) Grotte di Pertosa.

3. Le modalità per l'accreditamento delle guide turistiche, vulcanologiche e speleologiche, il regolamento che disciplini dettagliatamente ogni postazione e la relativa gestione sono stabilite di concerto tra la Regione, le Organizzazioni sindacali, i Collegi professionali e l'Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 40
(Visite guidate e didattica)

1. L'attività di guida turistica si distingue da quella di visita didattica:
 - a) sotto il profilo qualitativo, in quanto l'attività di visita didattica è svolta da esperti in determinate discipline o specializzati a seguito di corsi di laurea specifici nell'argomento oggetto della visita;
 - b) sotto il profilo quantitativo, in quanto le visite didattiche non possono svolgersi in un arco temporale limitato, bensì sono parte di un percorso formativo coadiuvato dall'ausilio di idonei supporti didattici (lezioni in classe, materiale didattico da fornire agli studenti, supporti tecnologici).

Qualora la visita didattica non abbia tali caratteristiche rientra nella denominazione di visita guidata e riservata, pertanto, alle sole guide turistiche abilitate dalla Regione Campania .
2. L'attività di visita guidata presso i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, ed in generale gli istituti del Ministero per i beni culturali ed ambientali non rientra tra i servizi di cui all'art. 2 del Decreto 24 Marzo 1997, n. 139, e pertanto non può essere affidata in concessione. Per tale attività è prevista la istituzione di postazioni permanenti di guide turistiche così come previsto dall'articolo 39.
3. Nelle aree naturalistiche, compresi parchi ed aree protette, qualora la visita didattica non abbia le caratteristiche previste dal comma 1, rientra nelle competenze riservate alle guide alpine e vulcanologiche ed accompagnatori di media montagna abilitati dalla Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 41

(Sanzioni e vigilanza)

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 senza la prescritta abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 20.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 senza la comunicazione di inizio dell'attività previste all'articolo 36, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 senza esporre il tesserino di riconoscimento o l'eventuale distintivo previsto dall'articolo 37 comma 1 e comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque esercita una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
5. Chiunque eserciti, di fatto, una attività di visita guidata ancorché denominata visita didattica è soggetto a sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
6. Chiunque pubblicizzi attività di visite guidate, senza averne titolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 20.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
7. Chiunque, esercitando una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 adotta nei confronti dei turisti comportamenti irrispettosi o tali da ledere la dignità professionale della categoria cui appartiene è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. In caso di recidiva si avrà la sospensione temporanea dell'abilitazione.
8. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche previste dagli articoli 29 e 30 senza la prescritta abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 20.000,00.
9. Chiunque, nell'esercizio delle professioni turistiche previste all'articolo 29 e 30, svolga attività di carattere commerciale in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque applichi tariffe inferiori ai minimi stabiliti dall'articolo 38 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 2,000 a euro 2,500.
11. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la vigilanza, la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 42
(Polizia locale e provinciale)

Gli agenti di Polizia locale e provinciale sono tenuti a controllare l'applicazione delle norme della legge ed a denunciare le eventuali infrazioni agli organi competenti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 43
(Norma di rinvio)

1. Per eventuali professioni turistiche non menzionate e per quanto non espressamente previsto nella presente legge, resta in vigore la normativa nazionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 44

(disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le finalità di cui:
 - alla lettera c), comma 1, articolo 2 e articolo 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 10.000.000.00 sul capitolo 4401 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "Evento di richiamo turistico con cadenza annuale di livello nazionale ed internazionale. Promozione, con concorso, di grande evento e/o manifestazione di qualità per promuovere l'immagine della regione ed i flussi turistici – Campania Felix";
 - all'articolo 3, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 3.000.000,00 sul capitolo 4434 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "spesa per la pubblicazione e diffusione di materiale promozionale delle attività turistiche, nonché il sostegno con beni strumentali a gli operatori che movimentano flussi turistici, nell'ambito di eventi e/o manifestazioni di qualità";
 - all'articolo 4 comma 2 lettera f) della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 2.000.000.00 sul capitolo 4464 dell'UP 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "azione di sostegno agli eventi della tradizione locale";
 - all'articolo 2, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 500.000.00 sul capitolo 334 del'UPB 6.23.106 la cui denominazione è così modificata "spesa per l'organizzazione di percorsi formativi per gli agenti locali e provinciali di polizia turistica";
 - all'articolo 4, comma 4, della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale di euro 100.000.00 sul capitolo 4405 dell'UPB 2.9.26 la cui denominazione è così modificata "quattro borse di studio per i giovani della regione Campania per Progetto Turismo Campania".

2. Sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio:
 - capitolo 4402 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
 - capitolo 4403 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB



Consiglio Regionale della Campania

- capitolo 4405 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- capitolo 4408 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- capitolo 4410 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- capitolo 4411 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4401 della medesima UPB;
- capitolo 4450 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4434 della medesima UPB;
- capitolo 4464 dell'UPB 2.9.26 le somme residue, non impegnate all'atto di applicazione della presente legge, vanno prelevate per integrare il capitolo 4434 della medesima UPB;
- capitolo 172 UPB 6.23.50;
- capitolo 673 UPB 3.11.32;
- capitolo 2156 UPB 1.1.2156;
- capitolo 5312 UPB 3.11.32;
- capitolo 5350 dell'UPB 3.11.32;
- capitolo 5352 dell'UPB 3.11.32;
- capitolo 5358 dell'UPB 3.11.32;
- capitolo 552 dell'UPB 6.23.57;
- capitolo 666 dell'UPB 6.23.237;
- capitolo 2066 dell'UPB 6.23.237;
- capitolo 5222 dell'UPB 6.23.57;
- capitolo 2335 dell'UPB 1.57.101.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 45

(abrogazioni norme legislative)

1. Dalla data in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili e in particolare le seguenti disposizioni di legge:
 - a) legge regionale del 29.3.1984, n. 24 e successive modificazione e regolamento attuativo;
 - b) art.40, legge regionale 26.7.2002, n 15;
 - c) articolo 82 legge regionale 11.08. 2001, n. 10;
 - d) comma 13, articolo 1, legge regionale del 21.01.2010, n.15;
 - e) legge regionale del 16 marzo 1986, n.11 e successive modifiche.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 46

(dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.